Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
PROT.0006329/E/CD/LP
Del 28/05/2026 ODCEC

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico

PROPOSTA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Piazza dei Martiri 30, 80121 Napoli (NA), Codice fiscale 95004520632, nella persona del legale rappresentante Dott. Matteo De Lise, in seguito "ODCEC"

E

la **Soluzioni Sistemi Srl** (partita iva 07400240631) con sede nel Centro Direzionale Napoli Isola F10, Napoli in persona del Dott. Giuseppe Nigro

Premesso che

- ai sensi dell'art. 43 co.1 della L. 449/97, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori economie;
- la società Soluzioni Sistemi Srl, che si occupa di software dedicati alla professione del commercialista, ha manifestato il proprio interesse e disponibilità a stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ODCEC al fine di promuovere la propria immagine;
- l'apposita commissione istituita in seno all'ODCEC ha ritenuto accoglibile la detta offerta di sponsorizzazione;
- i contratti di sponsorizzazione sottoscritti dall'Ente sono sottoposti alla disciplina di cui al "*Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni ODCEC Napoli*" approvato dal Consiglio dell'Ordine di Napoli in data 11.12.2024 e pubblicato sul sito istituzionale in data 12/12/2024, che l'offerente dichiara di ben conoscere per averne presa espressa visione;
- ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 36/2026 come recepito all'art. 6 del "*Regolamento per la gestione delle Sponsorizzazioni ODCEC Napoli*" da ultimo approvato, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori ad euro 40.000/00 che prevedano dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto, alternativamente, alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente di apposito avviso,

per almeno 30 giorni, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero, in alternativa, oppure alla pubblicazione della comunicazione di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con indicazione sintetica del contenuto del contratto proposto.

- si riporta di seguito la proposta contrattuale ricevuta

"Art.1 - Premesse

La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto e Durata

La società Soluzioni Sistemi Srl propone all'Odcec Napoli, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, una sponsorizzazione in danaro pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) annui oltre iva, per la durata di anni tre e dunque per complessivi € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre iva, decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

La sponsorizzazione rientra nella categoria di "*Top premium partner*" come individuata e disciplinata dal "*Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni ODCEC Napoli*" approvato l'11.12.2024 che, allegato al presente atto sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale anche ai fini della regolamentazione di eventuali aspetti qui non espressamente disciplinati.

Art. 3 - Pagamento del corrispettivo ed obblighi dello *Sponsor*

L'importo complessivo di euro 60.000,00 oltre iva dovrà essere corrisposto in n. tre rate annuali di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre iva, di cui la prima alla sottoscrizione del presente contratto e le successive due rispettivamente allo scadere del primo anno e del secondo anno, a mezzo bonifico bancario cui farà seguito l'emissione di regolare fattura da parte dell'*ODCEC*.

Art. 4 - Obblighi dell'ODCEC di Napoli

L'Ordine, anche ai sensi e per gli effetti del "*Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni ODCEC Napoli*", assume per l'intera durata del presente contratto i seguenti obblighi:

1. pubblicazione del logo dello Sponsor sulla home page del proprio sito istituzionale e sulle locandine degli eventi formativi;

2. esposizione di un panel o backdrop in occasione degli eventi ordinistici predisposto dall'offerente a propria esclusiva cura e spese, recante l'indicazione, nella sua parte centrale, della denominazione e logo dello *Sponsor*,
3. consentire allo *Sponsor* di organizzare, con propri mezzi, n. 4 eventi gratuiti tramite e-learning e/o presso la sede dell'Ordine e/o presso altra location, in collaborazione esclusiva con lo stesso, su tematiche di interesse degli iscritti e previamente concordate, prevedendo la partecipazione del Presidente dell'Ordine nei saluti e del Consigliere delegato alla materia oggetto dell'evento; il tutto con la precisazione che la collaborazione dell'ODCEC non comporterà per lo stesso alcun esborso di danaro, a qualsiasi titolo o in qualsiasi modo riconnesso alla organizzazione dell'evento;
4. coinvolgimento ove ritenuto opportuno, in occasione degli eventi e Convegni dell'ODCEC attinenti l'attività dello *Sponsor*, di un relatore da quest'ultimo indicato;
5. divulgazione delle agevolazioni del software Sistemi in occasione di convegni e degli eventi dell'ODCEC, attraverso la presenza di sportello dedicato di cui al punto successivo ove lo Sponsor potrà predisporre modelli di raccolta dati da sottoporre ai colleghi;
6. concessione con cadenza mensile presso la sede ODCEC di piazza dei Martiri, di uno spazio dedicato allo sponsor;
7. inserimento di un link nella Newsletter periodica dell'Ente delle attività promozionali,

ART. 5 - ESCLUSIVA

L'ODCEC non potrà sottoscrivere ulteriori contratti di sponsorizzazione con società produttrici di software gestionali dedicati alla professione del commercialista per l'intera durata del presente contratto, essendo riconosciuto il diritto di esclusiva in riferimento al detto prodotto.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo *Sponsor*, a sua volta, nell'ambito delle attività previste dall'art. 4 che precede, si obbliga:

1. ad organizzare nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Napoli eventi formativi su argomenti da concordarsi con l'Ordine e/o previo suo benestare ed in esclusiva collaborazione con l'ODCEC stesso, salvo espressa e diversa autorizzazione;
2. a garantire nell'occasione degli eventi formativi, elevati standard qualitativi di accoglienza, e l'elevata professionalità dei relatori dallo stesso Sponsor individuati;
3. a concordare con l'Ordine i contenuti che lo Sponsor intende inserire nelle newsletter;
4. dare comunicazione immediata di eventi pregiudizievoli maturati in capo alla società, di qualsiasi natura e che configurino casi di risoluzione contrattuale come disciplinati dall'art. 7 che segue

Art. 7 – Cause di risoluzione del contratto

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del presente contratto senza alcun obbligo di restituzione e/o indennizzo di somme in capo all'*ODCEC*, le seguenti circostanze:

- mancato pagamento dell'importo di ogni singola rata annuale pari € 20.000,00 oltre iva alle scadenze previste all'art. 3 che precede;
- sottoposizione dello *Sponsor* a procedure concorsuali di qualsiasi genere, quali, a titolo esemplificativo, liquidazione giudiziale, concordato preventivo ed altri procedimenti costituenti effetto di situazioni di indebitamento;
- elevazione di protesti e/o segnalazioni di impagato;
- apertura di procedimento penale nei confronti dello Sponsor e/o del suo organo di amministrazione, per reati contro la pubblica amministrazione e/o per qualsiasi altro tipo di reato che possa, anche in via indiretta, creare nocumento all'immagine dell'ente;
- verificarsi delle condizioni per le quali è prevista l'esclusione alla partecipazione di procedure di appalto di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, la commissione di "illecito professionale grave di cui al successivo art. 98 ovvero il venir meno dei requisiti di cui all'art. 100 del citato Codice degli appalti.
- organizzazione degli eventi non preventivamente concordati con l'*ODCEC*.

Al verificarsi di una delle dette cause l'ODCEC, comunicata la risoluzione del contratto, potrà immediatamente rimuovere il logo dello *Sponsor* da qualsiasi supporto digitale o cartaceo sul quale sia presente, venendo a cessare tutti gli obblighi posti a carico dell'*ODCEC* dall'art. 4 che precede. Lo *Sponsor* non avrà diritto ad alcuna restituzione, neanche soltanto di parte, degli importi già corrisposti per l'annualità in corso, a prescindere da quando la causa di risoluzione venga a determinarsi. Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Entrambe le parti si danno atto che, in caso di grave inadempimento ex art. 1455 c.c., la parte adempiente avrà facoltà di risolvere il presente contratto, per fatto o colpa dell'altra parte.

Art. 8 - Responsabilità

Ciascuna parte si impegna nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

Art. 9 - Trattamento dati personali

I dati personali dei firmatari, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per la finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

Art. 9 – Controversie – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, dalla sua esecuzione ed interpretazione, è esclusivamente competente il Foro di Napoli con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Napoli, 27/05/2026

Sponsor ODCEC

SOLUZIONI SISTEMI S.r.l.
Amministratore Unico
Data e firma

Con la sottoscrizione del presente atto vengono espressamente approvate, ex art. 1341, comma 2° – i seguenti articoli: art. 6 ("Cause di risoluzione del contratto"), art. 7 ("Esclusiva"), art. 9 (Controversie - Foro competente).

Sponsor ODCEC

SOLUZIONI SISTEMI S.r.l.
Amministratore Unico

Data e firma

Ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 36/2026 e dell'art. 6 del "Regolamento per la gestione delle Sponsorizzazioni ODCEC Napoli" la presente proposta contrattuale viene pubblicata sul sito internet dell'ODCEC per giorni 30.